

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3026

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOMEZ D'AYALA, RAUCCI, GRIFONE, MONASTERIO, CALASSO,
AMENDOLA PIETRO, GRANATI, CAPONI, BIANCO**

Presentata il 19 maggio 1961

Provvedimenti a favore delle aziende agricole produttrici di tabacco danneggiate da infestazioni di peronospora nella campagna agraria 1960-1961

ONOREVOLI COLLEGHI! — La coltura del tabacco in Italia è stata recentemente colpita da una gravissima infestazione di peronospora tabacina Adam, che specialmente nelle zone di più intensa produzione ha quasi completamente distrutto le coltivazioni in pieno campo ed i semenzai.

Particolarmente danneggiata risultano allo stato le aziende delle regioni meridionali. Un vivo allarme si è conseguentemente diffuso fra le masse dei coltivatori diretti che nella coltivazione del tabacco trovano un più intenso assorbimento della manodopera familiare e una fonte di reddito, sia pure modesto, nella difficile congiuntura in cui versa la produzione agricola.

A render più grave la situazione si aggiunge poi la difficoltà, dove l'intera produzione è andata distrutta, di scelta di colture sostitutive.

Da ogni parte politica e sindacale lo stato di grave disagio determinatosi ha trovato profonda eco e numerose istanze e sollecitazioni sono state formulate anche in sede parlamentare per l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare la ripresa dell'attività produttiva.

Con la legge 21 luglio 1960, n. 739, furono già introdotte alcune misure, con gli opportuni, anche se insufficienti, stanziamenti diretti ad agevolare le aziende agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche.

Le disposizioni contenute in quella legge e nella successiva proroga, tuttavia non trovano applicazione nel caso del coltivatore di tabacco, sia perché l'infestazione della peronospora secondo alcuni non potrebbe inquadarsi tra le calamità considerate da quelle norme, sia perché in ogni caso l'applicazione della legge n. 739 e successiva proroga è limitata nel tempo per espresso dettato della legge.

Sembra pertanto ai proponenti che, in accoglimento delle legittime istanze dei coltivatori interessati, si possa estendere la applicazione dei benefici previsti a favore dei contadini danneggiati dalle calamità naturali ed avversità atmosferiche, ai coltivatori di tabacco danneggiati dalla peronospora.

Si propone perciò con l'articolo 1 la estensione dei benefici creditizi e tributari nonché quello della concessione di contributi per la ricostituzione dei capitali di esercizio.

Si propone inoltre di estendere agli stessi contadini danneggiati la riduzione dei canoni di affitto prevista dalla legge 9 marzo 1961, n. 181.

Con l'articolo 2 si prevede lo stanziamento di 5 miliardi proponendosi per la copertura di utilizzare le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1, 2° comma, 5, 9 e seguenti della legge 21 luglio 1960, n. 739, nella misura e con le modalità dalla stessa previste, nonché la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici prevista dalla legge 9 marzo 1961, n. 181, sono estesi a favore delle aziende agricole produttrici di tabacco condotte da proprietari ed affittuari, coltivatori diretti, da mezzadri e coloni e compartecipanti, danneggiate durante l'annata agraria 1960-61 dalle infestazioni di peronospora.

ART. 2.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa complessiva di 5 mila milioni.

ART. 3.

Alle spese di cui alla presente legge si farà fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge riguardante la arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro.